

Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC

**Ordini degli Avvocati della Sicilia
Pec**

**e, p.c. Direzioni Provinciali della Sicilia
dell'Agenzia delle Entrate
Trasmissione AOO**

OGGETTO: Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero della Giustizia per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli Ufficiali giudiziari – Indicazioni a seguito dell'attivazione del nuovo servizio presso gli Unep.

L'Agenzia delle Entrate e il Ministero di Giustizia hanno sottoscritto il 22 giugno u.s. la Convenzione per l'accesso, mediante collegamento telematico, ai dati presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini della ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli Ufficiali giudiziari, come disposto dall'art. 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.¹

¹ “Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, su richiesta del Ministero della Giustizia [...] previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della Giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.”

Al termine del periodo di sperimentazione, disciplinato dall'art. 8 della Convenzione², l'attività verrà curata direttamente dagli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (Unep) mediante collegamento telematico, attraverso un servizio di cooperazione informatica che utilizza il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID).

Gli Unep potranno acquisire direttamente tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione dei beni da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro, nonché per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.³

Come stabilito dalla Convenzione, questa Direzione Regionale fornirà riscontro solo alle istanze presentate fino al termine del periodo transitorio (22 agosto 2023, ossia dopo 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa), salve eventuali proroghe che dovranno essere comunicate dagli Unep al Tavolo di coordinamento nazionale.

LA DIRETTRICE REGIONALE

Margherita Maria Calabrò

(firmato digitalmente)

² L'art. 8 della Convenzione, rubricato *Attivazione del servizio*, testualmente recita: “1. Le Parti concordano di effettuare un periodo di sperimentazione del servizio per la durata di 60 giorni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. L'ufficio pilota è individuato nell'UNEP di Milano.

2. Gli UNEP che alla data di sottoscrizione della presente convenzione non risultano ancora registrati al SID devono completare la procedura di registrazione entro 30 giorni dalla predetta data di sottoscrizione.

3. Decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il servizio è attivato presso gli UNEP registrati al SID i quali, nel predetto termine, devono aver completato le attività necessarie per avviare lo scambio dati tra il sistema del Ministero e il sistema di Agenzia.

4. Eventuali proroghe alle tempistiche indicate ai precedenti commi 2 e 3 devono essere comunicate dall'UNEP entro le relative scadenze al Tavolo di coordinamento, di cui al successivo articolo 10. Il Tavolo di coordinamento e l'UNEP definiscono congiuntamente una nuova data per il completamento della procedura di registrazione al SID e per l'attivazione del servizio”.

³ art. 492-bis c.p.c. *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*; artt. 155-quinquies *Accesso alle banche dati tramite i gestori e 155-sexies Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare disp. att. c.p.c.*; art. 15, comma 10, della legge 27/01/2012, n. 3 *Organismi di composizione della crisi, nei limiti in cui tale articolo è applicabile, in virtù di quanto disposto dell'art. 390 (“Disciplina transitoria”) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”)*.